



**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

N. 3/2012

Nell'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 23 (ventitre) del mese di luglio, alle ore 10,00 e seguenti, presso la sede della Regione Piemonte sita in Torino, in via Belfiore, 23, sala multimediale, sotto la Presidenza di Giovanni Nigro, Presidente dell'Agenzia, a seguito della nota di convocazione del Presidente stesso n. prot. 3557/2012 del 18/07/2012, recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati nel termine legale, si è riunita l'Assemblea del Consorzio tra enti locali denominato "Agenzia per la Mobilità Metropolitana".

Risultano presenti :

	Ente	% compartecipazione	presenti : nome e cognome	qualifica : Sindaco o delegato	Assenti
1	Regione Piemonte	37,500000	Lorenzo Marchisio	delegato	
2	Comune di Torino	37,500000	Renzo Mora	delegato	
3	Alpignano	0,344063			assente
4	Baldissero	0,066960			assente
5	Beinasco	0,358447	Antonio Gannuscio	delegato	
6	Borgaro T.se	0,263586			assente
7	Cambiano	0,119826	Carlo Vergnano	delegato	
8	Candiolo	0,104988	Valter Molino	Sindaco	
9	Carignano	0,178210	Mario Nelini	delegato	
10	Caselle T.se	0,319035	Filippo Elia	delegato	
11	Chieri	0,664152	Massimo Masera	delegato	
12	Collegno	0,998006	Gianfranco Pirrello	delegato	
13	Druento	0,170047	Marina Gherra	delegato	
14	Grugliasco	0,763209			assente
15	La Loggia	0,134025			assente
16	Leinì	0,246928			assente
17	Moncalieri	1,097827	Rocco Cillis	delegato	

18	Nichelino	0,968411	Raffaele Riontino	delegato	
19	Orbassano	0,445641	Elvi Rossi	delegato	
20	Pecetto T.se	0,076198	Adriano Pizzo	Sindaco	
21	Pianezza	0,232234	Roberto Blandino	delegato	
22	Pino Torinese	0,170254			assente
23	Piobesi Torinese	0,066795	Filippo Gautier	delegato	
24	Piossasco	0,333522	Vincenzo Eliantonio	delegato	
25	Rivalta	0,363014	Marco Giorio	delegato	
26	Rivoli	1,023116	Paolo Chiavarino	delegato	
27	San Mauro	0,365225			assente
28	Santena	0,207061			assente
29	Settimo T.se	0,940241	Claudio Michieletto	delegato	
30	Trofarello	0,213944	Anna Soleti	delegato	
31	Venaria	0,718733			assente
32	Vinovo	0,277453			assente
33	Volpiano	0,268835			assente
34	Provincia Torino	12,500000			assente

*E' presente la **Dott.sa. Giulia Colangelo** in qualità di Segretario a tale fine autorizzato dall'Ente di appartenenza. E' presente altresì l'**Ing. Cesare Paonessa**, Direttore Generale f.f.*

Alle ore 10,30 il Presidente, constatato mediante l'appello svolto dal Segretario che sono rappresentati n. 21 su n. 34 enti consorziati (quorum costitutivo n. 17), pari al 83,673% (quorum costitutivo 66%) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea.

OGGETTO : Indennità di funzione degli amministratori componenti il Consiglio di amministrazione – Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Bilancio preventivo 2012 – Secondo prelievo dal fondo di riserva

A relazione del Presidente Giovanni Nigro

Premesso che:

- in data 09/05/2003 veniva costituita – secondo la previsione dell’art. 8 della legge regionale del Piemonte 4 gennaio 2000 n° 1 – l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, mediante firma di convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino ed altri Comuni nell’ambito metropolitano torinese, per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico;
- L’Assemblea del 21 dicembre 2009 con l’approvazione del Bilancio Pluriennale 2010 non ha modificato le indennità di funzione mensile, previste per il 2009, per gli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione pari a:
 - € 3.899,25 lordi al mese l’indennità di funzione del Presidente;
 - € 1.660,00 lordi al mese l’indennità di funzione dei Consiglieri d’amministrazione.
- successivamente l’art. 5 comma 7 del D.Lgs. n° 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla legge di conversione n° 122 del 30/7/2010, disponeva che: “..... Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;
- con deliberazione n. 13 del 23/7/2010 il Consiglio di Amministrazione, nello Stato di attuazione dei programmi al 30 Giugno 2010, proposto all’Assemblea e successivamente approvato dalla stessa nella seduta del 20 Settembre 2010, evidenziava la criticità della questione e la necessità di ottenere specifici chiarimenti sul tema;
- conseguentemente, con determinazione del Direttore generale f.f. n° 347 del 26/7/2010 si disponeva la sospensione dell’erogazione delle indennità di funzione ai membri del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, in attesa di un approfondimento delle novità normative introdotte con il citato D.L. n° 78/2010 e s.m.i.;
- il problema della erogabilità delle indennità è stato sollevato anche da alcuni comuni consorziati e il sindaco del Comune di Grugliasco sulla questione ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, con il quale ha chiesto se fosse possibile erogare l’indennità di funzione o altri emolumenti agli amministratori di enti associativi quali un consorzio di cui fa parte la Regione ed altri Enti locali, o se tale evenienza debba considerarsi preclusa dall’articolo 5, comma 7 del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale “agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”; la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con delibera Delibera n. 93/2010/SRCPIE/PAR ha però dichiarato inammissibile la richiesta di parere sotto il profilo soggettivo.
- la legge regionale 10/2011 ha modificato l’art. 8 della legge regionale 1/2000; le modifiche apportate all’art. 8 della L.R. 1/2000 operano su diversi aspetti. Il primo aspetto riguarda la fonte istitutrice: se prima della modifica del luglio 2011 la costituzione dell’Agenzia era sì prevista dalla Legge Regionale ma si fondava sulla sottoscrizione della convenzione tra gli enti aderenti, la novella legislativa ne sancisce l’istituzione ex lege; l’art 8 della L.R. 1/2000 disciplina gli aspetti fondamentali rinviando allo Statuto e alla Convenzione la disciplina di dettaglio. Una seconda modifica riguarda la competenza; viene infatti previsto che l’Agenzia

gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti, a livello regionale; la visione che il legislatore regionale ha dell'Agenzia è che, seppur mantenendo la forma e la struttura di ente consortile, l'Agenzia è qualificata quale ente pubblico di interesse regionale (art. 11, comma 2 L.R. 10/2011).

- appare quindi da verificare se la disposizione di cui all'art. 5, comma 7 del DL 78/2010 si applichi agli organi dell'Agenzia, se questa possa invece applicarsi limitatamente ai soggetti che già ricevono una indennità dagli enti locali in cui ricoprono una funzione, o se non essendo l'Agenzia immediatamente riconducibile alla fattispecie prevista dalla norma (forme associative di enti locali), in quanto costituita e partecipata dalla Regione, anziché applicarsi la disposizione di cui all'art. 5, comma 7 del DL 78/2010 non debba invece applicarsi l'art. 6, comma 3 del DL 78/2010 che prevede "a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (tra i quali è prevista espressamente l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana), ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
- sul tema si è espressa la Regione Piemonte con nota del 22 Febbraio 2012 ritenendo che *"ai componenti degli organi di indirizzo, di direzione e controllo, compresi i collegi dei revisori, agli organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo dell'Agenzia deve essere applicato quanto stabilito dall'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010"*

Rilevato che la L.R. 10/2011, intervenendo sul contesto normativo regionale di riferimento dell'Agenzia ha confermato nello Statuto e nella Convenzione gli strumenti attuativi delle disposizioni regionali con cui procedere alla definizione tra l'altro delle indennità degli amministratori;

Rilevata la sostanziale continuità di ruolo e organizzazione e funzione dell'Agenzia si ritiene che il valore delle indennità sopra indicate sia utilizzato come parametro di riferimento anche in seguito alla novella legislativa regionale:

Considerato quanto sopra

- rilevato l'ambito di competenza della Regione definito dall'art. 117 4° comma della Costituzione nella disciplina dell'organizzazione delle funzioni del Trasporto Pubblico Locale
- dato atto che l'art. 8 della citata L.R. Piemonte n° 1 del 4/1/2000 demanda allo alla convenzione tra gli enti partecipanti ed allo statuto del consorzio la disciplina degli organi e delle relative competenze, nonché le risorse finanziarie ed ogni altro aspetto necessario;
- ritenuto che tutti gli aspetti relativi all'organizzazione, ed in particolare per quanto qui interessa la determinazione delle indennità e dei compensi spettanti ai suoi amministratori, dovessero rientrare esclusivamente nella competenza normativa della Regione, eventualmente integrati in via statutaria e convenzionale dall'ente stesso;
- visto che l'art. 7 comma 4 dello Statuto attribuisce all'Assemblea la competenza di determinare gli emolumenti ai componenti degli organi di governo (Presidente dell'Agenzia e membri del Consiglio di Amministrazione);
- vista la deliberazione dell'Assemblea n. 3/3 del 15/10/2009 con la quale venne disposto di definire annualmente il compenso del Presidente e dei Consiglieri d'amministrazione in quanto tale compenso può essere oggetto di diversa determinazione in ragione degli adempimenti richiesti all'Agenzia anche alla luce dell'evoluzione normativa;
- le indennità mensili per gli amministratori per l'anno 2010 risultano determinate come segue :
 - € 3.899,25 lordi per l'indennità del Presidente;
 - € 1.660,25 lordi per le indennità dei Consiglieri d'Amministrazione.

L'Assemblea con la citata deliberazione n. 3/3 del 15/10/2009 aveva confermato il meccanismo d'incentivazione alla partecipazione dei consiglieri d'amministrazione alle sedute del consiglio mediante la riduzione dell'indennità mensile in misura pari a 1/numero sedute tenute nel mese, per ogni assenza, per qualsiasi causa, alle sedute stesse, individuando quale eccezione l'assenza causata da documentato stato di malattia. Infine, l'Assemblea aveva stabilito che gli assessori degli enti consorziati, membri del Consiglio d'Amministrazione, non avrebbero percepito l'indennità di funzione dall'Agenzia. Tali disposizioni venivano confermate anche per il futuro.

- vista la deliberazione dell'Assemblea n. 5/2010 del 20/12/2010 con la quale, alla luce del D.L. 78/2010, nell'approvare il bilancio previsionale 2011-2013 veniva previsto che le specifiche risorse per "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo", non saranno impegnate finché non saranno espletati i necessari chiarimenti normativi in merito alla possibilità di corresponsione delle indennità di funzione degli amministratori;
- vista la deliberazione del 13/4/2012 del Consiglio d'Amministrazione con la quale, in assenza di un espresso parere della Sezione regionale della Corte dei Conti in ordine alla applicabilità delle richiamate disposizioni del D.L. 78/2010 alla fattispecie specifica del Consorzio costituito fra regione ed EE.LL., acquisiti i pareri di vari Enti consorziati, si è dato atto dell'applicabilità dell'art. 6 c. 3 della Legge 122/2010 nei confronti dell'Agenzia, prevedendo la riattivazione della corresponsione delle indennità di funzione agli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2011 del 11/7/2011, sulla base delle indennità determinate con deliberazione dell'Assemblea del 21/12/2009, per l'anno 2010, decurtate del 10%;
- dato atto che in applicazione dell'art. 6 c.3 della Legge 122/2010 le indennità sopra indicate vengono decurtate del 10% e pertanto all'atto della riattivazione si determinano, per gli anni 2011 e 2012, in :
 - € 3.509,33 mensili lordi per l'indennità di funzione del Presidente
 - € 1.494,00 mensili lordi per l'indennità di funzione dei Consiglieri d'Amministrazione

Quanto sopra considerato, si perviene alla quantificazione sia delle somme necessarie all'integrazione degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2012 pari a complessivi € 189.000,00, sia alla quantificazione del riconoscimento del debito fuori bilancio per il periodo luglio 2011 – aprile 2012 pari ad € 110.210,29.

Visto l'art. 194 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del richiamato Decreto Legislativo, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Visto l'art. 56 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia – approvato dall'Assemblea del 29/09/2005 con deliberazione n. 3/2 ed in vigore a far data dal 01 gennaio 2006 – che al comma 1 prevede che qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'organo assembleare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura;

Ritenuto opportuno sopperire a tale esigenze mediante l'utilizzo della disponibilità del fondo di riserva in quanto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 21 dicembre 2011 con deliberazione n. 6, dichiarata immediatamente eseguibile, non prevede gli stanziamenti delle somme necessarie al codice intervento n. 1010103 "Prestazioni di servizi" e al codice intervento n. 1010107 "Imposte e tasse";

Visto l'art. 166 c. 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che testualmente recita: "Il fondo è utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo (consiglio d'amministrazione) da comunicare

all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazione degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti";

Visto l'art. 176 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che testualmente recita: *"I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno";*

Visto l'art. 11 c. 2 e 3 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 all'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 che testualmente recita:

"2. Il fondo può essere destinato all'integrazione di stanziamenti di spesa corrente o in conto capitale, nei casi di insufficienza degli stessi o di esigenze straordinarie.

3. Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre dell'esercizio, con deliberazione del consiglio di amministrazione da comunicare agli enti consorziati entro sessanta giorni dall'adozione, a cura del segretario";

Dato atto, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che successivamente alle variazioni proposte con il presente provvedimento, sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in vigore;

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nelle considerazioni sotto esposte :

- le motivazioni esposte nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13/4/2012 forniscono il supporto giuridico per la ammissibilità, alla fattispecie specifica dell'Agenzia, dell'applicabilità dell'art. 6 comma 3 ai membri del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia;
- tuttavia con riferimento alle conseguenze derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 3 della L. 122 del 30/7/2010 ai membri del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ed in particolare alle indennità di funzione ad essi erogabili, occorre registrare la produzione di alcuni pareri da parte di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, pareri che, pur avendo ad oggetto consorzi di funzioni costituiti tra comuni, ovvero fattispecie differenti dall'Agenzia, hanno negato la possibilità di attribuire agli amministratori di forme associative di enti locali (consorzi di funzioni costituiti tra comuni) retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano percepiti (Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Delib. 204/2011/PAR - Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna Delib. 34/2011/PAR);
- per altro verso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte (Delib. 56/2011/SRCPIE/PAR) ha ritenuto che dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 3 del DL 78/2010, proprio tenuto conto della portata generale della relativa disciplina, debbano essere escluse tutte le fattispecie assoggettabili a diverse previsioni contenute nel medesimo provvedimento, da ritenersi con lo stesso in rapporto di specialità; la sezione del Piemonte richiama ad esempio quanto dichiarato dalla sezione della Toscana (Delib. 25/2011/PAR) laddove, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5, comma 7 del DL 78 del 2010, afferma che essa "costituisce norma speciale per gli enti locali, rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 6, comma 3 e, di conseguenza, è da ritenersi l'unica normativa da applicare agli enti locali."
- le citate pronunce fanno riferimento a fattispecie sostanzialmente diverse dall'Agenzia in quanto la stessa è consorzio costituito tra Regione ed enti locali ex lege regionale e per di più come

ricordato nelle considerazioni della presente deliberazione, è la stessa legge regionale che istituisce il Consorzio;

- si richiama inoltre l'art. 26 della L.R. 1/2000 e s.m.i. che dispone le fonti di finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate dell'agenzia specificando che "il consorzio di cui all'art. 8 (Agenzia per la mobilità metropolitana) è autorizzato a destinare una somma non superiore al 2% delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale;
- le disposizioni dello Statuto relative alle risorse finanziarie del consorzio, atto a cui rimandava per la specifica disciplina l'art. 8, comma 5 della L.R. 1/2000, prevedono all'art. 29 che "2. *Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dal Consiglio d'Amministrazione, non può essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate espressamente dall'Assemblea contestualmente al bilancio di previsione. [...].*"
- pertanto le spese di funzionamento dell'Agenzia hanno come fonte specifica la Legge Regionale ed il loro finanziamento grava sul Fondo Regionale Trasporti di cui all'art. 16 della L.R. 1/2000 e s.m.i. e non sui bilanci degli EE.LL. aderenti.
- come ricordato nelle considerazioni della presente deliberazione, su specifica richiesta di parere riguardate l'Agenzia, la Corte dei Conti sezione Regionale Piemonte con delibera n. 93/2010/SRCPIE/PAR ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere sotto il profilo soggettivo; si richiama inoltre la Regione nella propria nota prot. 2325/DB0500 del 21/2/2012 con cui viene segnalato che appaiono mancanti specifiche pronunce della Corte dei Conti;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Si propone che :

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERI

- 1) di approvare il seguente prelievo dal fondo di riserva per il finanziamento della maggior spesa prevista per l'anno 2012:

<i>Intervento</i>		<i>Variazione</i>	
<i>1010911 Fondo di riserva</i>	<i>(cap. 911/0)</i>	- €	<i>189.000,00</i>
<i>1010103 Prestazioni di servizi</i>	<i>(cap. 103/0)</i>	+ €	<i>174.000,00</i>
<i>1010107 Imposte e tasse</i>	<i>(cap. 107/0)</i>	+ €	<i>15.000,00</i>

- 2) di dare atto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che successivamente alle variazioni di cui al punto sub 1, sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in vigore.
- 3) di dare atto che il presente provvedimento, riferito all'anno 2012 modifica anche il Bilancio Pluriennale, in considerazione del fatto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del Bilancio di Previsione annuale di competenza, e modifica, per quanto indicato al precedente punto 1 del presente provvedimento, la Relazione Previsionale e Programmatica.

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Si propone che :

L'ASSEMBLEA

DELIBERI

1. di determinare, in applicazione dell'art. 6 c.3 della Legge 122/2010, le indennità all'atto della riattivazione per gli anni 2011 e 2012 in :
 - € 3.509,33 mensili lordi per l'indennità di funzione del Presidente
 - € 1.494,00 mensili lordi per l'indennità di funzione dei Consiglieri d'Amministrazione
2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi € 110.210,29, di cui nei confronti dei componenti del Consiglio d'Amministrazione pari a € 101.576,30 per indennità di funzione per il periodo luglio 2011 / aprile 2012 e nei confronti della Regione Piemonte pari a € 8.633,99 per IRAP sui compensi sopra indicati.
- 2 bis. di procedere all'accantonamento delle somme demandando la successiva liquidazione agli accertamenti tecnici e normativi anche alla luce dell'introduzione del nuovo decreto sulla spending review.
3. di confermare il meccanismo d'incentivazione alla partecipazione dei consiglieri d'amministrazione alla sedute del consiglio mediante la riduzione dell'indennità mensile in misura pari a 1/numero sedute tenute nel mese, per ogni assenza, per qualsiasi causa, alle sedute stesse, individuando quale eccezione l'assenza causata da documentato stato di malattia.
4. di confermare che gli assessori degli enti consorziati, membri del Consiglio d'Amministrazione, non percepiscono l'indennità di funzione dall'Agenzia.
5. di inviare il presente atto alla procura della Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori dell'Agenzia a seguito del riconoscimento di legittimità del debito di cui al precedente punto 2.
6. di dare mandato al Direttore generale f.f. di adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione.
7. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La proposta di deliberazione viene portata in approvazione.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Con il medesimo esito viene successivamente approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

<p>Firmato</p> <p>IL PRESIDENTE Dott. Giovanni Nigro</p>	<p>Firmato</p> <p>IL SEGRATARIO Dott.sa Giulia Colangelo</p>
--	--